

## FOGLIO INFORMATIVO n. 8

relativo al

### CREDITO DI FIRMA

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana – Soc. Coop.  
 Sede legale a Villa d'Ogna (BG) - 24020 – Viale Marconi 275  
 Tel.: 035-757011 – Fax: 035-768343 (a)  
[bccvalseriana@valseriana.bcc.it](mailto:bccvalseriana@valseriana.bcc.it) - [www.serianabcc.it](http://www.serianabcc.it)  
 Registro delle Imprese della CCIAA di Bergamo - C.F. n 02347810166  
 Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia con codice meccanografico 8745.2 in data  
 01/12/1994 (n. iscrizione 5238.1.0)  
 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161484 in data 16/06/2005  
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli  
 Obbligazionisti del Credito Cooperativo

#### CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA

Con il credito di firma la banca garantisce l'adempimento di determinate obbligazioni di un cliente o ne assume un debito. In particolare: se la banca garantisce l'obbligazione del cliente firmando per avallo una cambiale o prestando una fideiussione, si ha credito di avallo o credito di fideiussione; se la banca autorizza il cliente ad emettere o a far emettere tratte a proprio carico impegnandosi ad accettarle, si ha credito di accettazione. Tali crediti possono essere assistiti da garanzia o meno. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente

#### Rischi tipici

Nel caso la banca sia chiamata ad effettuare il pagamento, il cliente è tenuto a rimborsare alla banca stessa quanto da essa corrisposto in dipendenza del credito concesso.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

SPESE FISSE E COMMISSIONI	Spese di istruttoria	€ 250,00
	Commissioni su crediti di fideiussione e di avallo: Sull'Italia(*): per operazioni di durata inferiore a 18 mesi: per operazioni di durata compresa fra i 19 mesi e i 120 mesi:	2,50% annuo calcolato sul valore della fideiussione o dell'effetto
	Fidejussioni rilasciate ai sensi del D.Lgs.n.122 del 20 giugno 2005(immobili da costruire):	2,50% annuo, oltre contributo obbligatorio al "Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire"(art.17 D.Lgs.122/2005)

		pari al 5 per mille dell'importo della fideiussione
In ogni caso la commissione minima applicabile è di:		€ 50,00
Testo non standard:		€ 100,00
Autentica notarile(oltre onorari):		€ 155,00
Commissioni di accettazione:		non prevista
Imposta di bollo:	nella misura prevista dalla tariffa vigente	
Spese per comunicazioni (comprese quelle periodiche previste dall'art. 119 D.Lgs. 385/93, se dovute)		€ 2,00
Tasso annuo massimo per interessi di mora:		non previsto

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 30 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 30 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n°30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca [reclami@valseriana.bcc.it](mailto:reclami@valseriana.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore BancarioFinanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) (e).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale."

## LEGENDA

<b><i>Avallo</i></b>	Garanzia cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale la garanzia è stata data.
<b><i>Fideiussione</i></b>	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
<b><i>Accettazione:</i></b>	Atto con il quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza.